



## **Obbligo di dichiarazione di prodotti offerti online e tramite cataloghi di vendita per corrispondenza**

Anche le pellicce e i prodotti di pellicceria in vendita su Internet o tramite cataloghi di vendita per corrispondenza sono soggetti, a determinate condizioni, all'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce) e devono quindi essere dichiarati.

### **Offerte online**

Il venditore è un operatore del mercato, ossia questa persona / ditta genera una parte del suo guadagno con la vendita (regolare) di pellicce e prodotti di pellicceria ai consumatori. Anche i proprietari di negozi la cui offerta comprende solo una piccola parte di pellicce e prodotti di pellicceria sono considerati operatori del mercato.

Per il commercio online in Svizzera l'obbligo di dichiarazione si applica senza restrizioni.

Per quello transfrontaliero, gli offerenti online di pellicce e prodotti di pellicceria residenti all'estero senza domicilio legale o commerciale in Svizzera sono soggetti all'obbligo di dichiarazione se il loro sito Internet è miratamente e univocamente indirizzato ai consumatori residenti in Svizzera (ad es. con un dominio Internet «.ch» o «.de, .at, .fr, .it, .com» ecc., una presentazione incentrata sulla clientela svizzera, prezzi in CHF o indirizzo di contatto in Svizzera).

Nel commercio online la merce deve essere dichiarata nella descrizione del prodotto.

I venditori hanno anche la possibilità di dichiarare gli articoli mediante una finestra pop-up.

Ad es.: il cliente clicca nella descrizione del prodotto / accanto al prodotto su un campo denominato «Dichiarazione della pelliccia» che mostra poi le informazioni stabilite dall'ordinanza.

Non è necessario apporre la dichiarazione sulla pelliccia o sul prodotto di pellicceria.

### **Offerta tramite cataloghi di vendita per corrispondenza**

Le pellicce e i prodotti di pellicceria offerti nei cataloghi destinati ai consumatori in Svizzera devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla sede dell'offerente. Fanno eccezione i cataloghi non specificamente destinati ai consumatori svizzeri che sono stati consegnati su richiesta/ordine di questi ultimi.

La dichiarazione deve essere apposta nella descrizione del prodotto. Non è necessario apporre la dichiarazione sulla pelliccia o sul prodotto di pellicceria.